



COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

(già approvato con deliberazione di C. C. n. 61/2016 e modificato con delibera di C.C. n. 3 del 11/02/2021)

Il presente regolamento:


- è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2016, pubblicata all'albo on line per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2017 al 21/02/2017: la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il 16/02/2017;
- è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2021, pubblicata all'albo on line per 15 giorni consecutivi dal 22/03/2021 al 06/04/2021: la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il 01/04/2021;
- viene disposta la ripubblicazione del testo approvato con deliberazione di C.C. 61/2016 con le modifiche introdotte con deliberazione di C.C. n. 3/2021 per 15 giorni, ai sensi dell'art. 73 del vigente Statuto Comunale.

Mussolente, 03/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Edizione Emendamento	Data	Provvedimento di approvazione	Sintesi modifiche apportate
1.0	20/12/2016	D.C.C. n. 6	-----
2.0	/ /2021	D.C.C. n.	

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze e responsabilità
- Art. 3 – Cimiteri
- Art. 4 – Aveni diritto di sepoltura
- Art. 5 - Criteri e modalità di determinazione delle tariffe

TITOLO II – COMPITI E FUNZIONI FUNERARIE

PARTE I – DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI IGIENICO-SANITARI

- Art. 6 – Dichiarazione di morte e accertamento del decesso
- Art. 7 - Denuncia della causa di morte da farsi da parte dei medici
- Art. 8 - Denuncia di casi di morte all’Autorità Giudiziaria
- Art. 9 - Rinvenimento di resti mortali
- Art. 10 - Visita del medico necroscopo
- Art. 11 - Casi di morte per malattia infettiva
- Art. 12 - Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura
- Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 14 - Riscontro diagnostico

PARTE II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 15 - Periodo di osservazione normale
- Art. 16 - Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 17 - Riduzione del periodo di osservazione
- Art. 18 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 19 - Depositi di osservazione

PARTE III - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

- Art. 20 - Autopsia
- Art. 21 – Imbalsamazioni

PARTE IV – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 23 - Caratteristiche della cassa

PARTE V – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 24 - Trasporto funebre
- Art. 25 - Caratteristiche dei carri per il trasporto
- Art. 26 - Trasporto durante il periodo d’osservazione
- Art. 27 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive
- Art. 28 - Orari dei trasporti funebri
- Art. 29 - Trasporto di salme in altro Comune
- Art. 30 - Modalità per il trasporto fuori Comune
- Art. 31 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune
- Art. 32 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva
- Art. 33 - Trasporti di salme da o per Stati esteri
- Art. 34 - Decesso su nave ed aeromobili
- Art. 35 - Trasporto di ossa e resti mortali
- Art. 36 - Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri
- Art. 37 - Trasporto delle urne con le ceneri
- Art. 38 – Cortei funebri

PARTE VI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

- Art. 39 – Casa funeraria
- Art. 39 bis – Sala del commiato

PARTE VII – CONSEGNA DELLE SALME IN CIMITERO

- Art. 40 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 41 - Custodia dei documenti
- Art. 42 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

PARTE VIII – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 43 - Registro comunale per le cremazioni
- Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 45 - Urna cineraria
- Art. 46 - Verbale di consegna dell'urna con le ceneri
- Art. 47 - Destinazione delle ceneri
- Art. 48 - Affidamento dell'urna per la conservazione
- Art. 49 - Dispersione delle ceneri

TITOLO III – COMPITI E FUNZIONI CIMITERIALI

PARTE I – NORME INERENTI LE MODALITA' DI ACCOGLIMENTO E LE CONCESSIONI

- Art. 50 - Tipologie di sepoltura
- Art. 51 – Lapidi, epigrafi e ornamenti con fiori e piante
- Art. 52 – Targhe ricordo

PARTE II - SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

- Art. 53 - Caratteristiche dei campi per le inumazioni
- Art. 54 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 55 - Cippi indicativi e collocamento di lapidi e scritte
- Art. 56 - Scavo della fossa
- Art. 57 - Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti
- Art. 58 - Fosse per fanciullo
- Art. 59 – Verbale di sepoltura

PARTE III - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

- Art. 60 - Sepolture a tumulazione
- Art. 61 - Modalità di concessione
- Art. 61bis – Concessione provvisoria
- Art. 62 - Tipi e durata delle concessioni
- Art. 63 - Pagamento della concessione
- Art. 64 - Doveri dei concessionari
- Art. 65 - Decorrenze della concessioni e rinnovi
- Art. 66 - Scadenza della concessione
- Art. 67 - Decadenza delle concessioni cimiteriali
- Art. 68 - Procedura per la dichiarazione di decadenza
- Art. 69 - Conseguenze della decadenza
- Art. 70 – Revoca delle concessioni cimiteriali
- Art. 71 – Rinuncia alle concessioni cimiteriali

PARTE IV – COLOMBARI

- Art. 72 – Definizione
- Art. 73 - Norme per la concessione
- Art. 74 - Lastre di chiusura ed ornamenti
- Art. 75 - Caratteristica dei feretri
- Art. 76 - Diritto di sepoltura e durata della concessione
- Art. 77 - Rinuncia all'utilizzo dei loculi/ossari

PARTE V - OSSARI E CINERARI

- Art. 78 – Cellette ossario
- Art. 79 - Cellette cinerarie
- Art. 80 – Epigrafi e ornamenti delle cellette ossario e delle cellette cinerarie
- Art. 81 - Ossario comune
- Art. 82 - Cinerario comune

PARTE VI - AREE PER CAPPELLE, EDICOLE E TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 83 - Concessione dell'area
- Art. 84 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art. 85 - Modalità per la presentazione dei progetti
- Art. 86 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art. 87 - Diritti di sepolcro
- Art. 88 - Ossari e cinerari
- Art. 89 - Mancata utilizzazione dell'area
- Art. 90 - Manutenzione delle opere
- Art. 91 - Concessioni a tempo indeterminato in vigore.

PARTE VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 92 - Esumazioni ordinarie
- Art. 93 - Esumazioni straordinarie
- Art. 94 - Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria
- Art. 95 - Esumazioni dei caduti in guerra
- Art. 96 - Divieto di apportare riduzioni alle salme
- Art. 97 - Trasferimento di feretri in altra sede
- Art. 98 - Raccolta delle ossa in ossario comune
- Art. 99 - Verbale delle operazioni
- Art. 100 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 101 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 102 - Oggetti da recuperare

PARTE VIII - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

- Art. 103 - Tenuta dei documenti obbligatori
- Art. 104 - Obblighi del custode necroforo e dell'agente di polizia locale

PARTE XI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AI CIMITERI

- Art. 105 - Orario di apertura dei cimiteri
- Art. 106 - Divieto d'ingresso
- Art. 107 - Prescrizioni particolari
- Art. 108 - Norme per i visitatori

PARTE X - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI. DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E URBANISTICO-EDILIZIO

- Art. 109 - Planimetria cimiteriale
- Art. 110 - Approvazione progetti
- Art. 111 - Relazione tecnico-sanitaria
- Art. 112 - Norme igieniche

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

PARTE I – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 113 - Contravvenzioni
- Art. 114 - Accertamento delle contravvenzioni
- Art. 115 - Richiamo normativo
- Art. 116 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 127 - Abrogazioni
- Art. 118 - Regime transitorio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, emanato ai sensi del vigente Statuto Comunale, ha per oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti la gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione della salme).

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Il Sindaco sovrintende, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento; la gestione di tali funzioni è demandata dal Sindaco, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

- all'Ufficiale di Stato Civile per i procedimenti relativi alla morte (ricezione denunce di morte e certificato del medico necroscopo, redazione o trascrizione atto di morte, autorizzazione alla sepoltura e al trasporto funebre, ecc.);
- al Responsabile dell'Area a cui il servizio è assegnato per le pratiche amministrative successive e connesse (concessioni cimiteriali, introito delle tariffe, ecc.);
- al Responsabile dell'area tecnica per gli aspetti tecnico-edilizi e manutentivi del cimitero.

Art. 3 – Cimiteri

Il Comune di Mussolente dispone di due cimiteri, ubicati nel capoluogo e nella frazione di Casoni.

Entrambi i cimiteri sono dotati di una camera mortuaria destinata alla sosta dei feretri prima della sepoltura e della cremazione.

Fatte salve le eccezioni previste dalle norme in vigore, è vietato l'accoglimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Art. 4 – Aveni diritto di sepoltura

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le persone morte nel territorio del Comune di Mussolente, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le persone morte fuori dal Comune di Mussolente, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori del Comune di Mussolente;
- d) le persone non residenti in vita nel Comune di Mussolente e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 e all'art. 25 della L.R. 18/2010;
- f) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraelencate.

In caso di disponibilità di spazi cimiteriali potranno essere accolte le richieste riferite a:

- g) defunti non ricompresi nelle sopraelencate categorie, nati nel Comune di Mussolente o che vi abbiano risieduto per almeno trenta anni;
- h) defunti non ricompresi nelle sopraelencate categorie, previa deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 - Criteri e modalità di determinazione delle tariffe

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati tali dalla legge e/o dal presente regolamento.

In particolare, l'inumazione, la cremazione e l'esumazione ordinaria sono poste a carico del bilancio comunale solo nei casi delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari. Per disinteresse deve intendersi ad esempio la situazione di irreperibilità dei familiari e/o degli eredi. Resta salvo il diritto del Comune a rivalersi delle spese sostenute verso i familiari del defunto.

Le tariffe dei servizi sottoposti a pagamento sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs.

267/2000.

Le tariffe devono essere stabilite tenendo conto, da un lato, delle spese generali di funzionamento del servizio cimiteriale relative all'intero periodo di rotazione e, dall'altro, del costo relativo alle specifiche operazioni cimiteriali da eseguire.

Possono essere stabilite tariffe differenziate a carico dei richiedenti di spazi e servizi cimiteriali per l'accoglimento di cadaveri e resti mortali di persone ricomprese nelle categorie elencate all'art. 4 lettere g) e h).

TITOLO II – COMPITI E FUNZIONI FUNERARIE

PARTE I - DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI

Art. 6 – Dichiarazione di morte e accertamento del decesso

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare all'Ufficio Demografico entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona loro assistita, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.

Art. 7 - Denuncia della causa di morte da farsi da parte dei medici

A norma dell'art. 103, comma 1, lett. a) del T.U.LL.SS. 1265/1934 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, i medici curanti e necroscopi devono denunciare all'Ufficio Servizi Demografici ogni caso di morte di persone dagli stessi assistite o visitate, indicando la malattia che a loro giudizio è stata la causa del decesso.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso provvedendo alla compilazione di entrambi i seguenti documenti:

- apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
- certificato di morte sottoscritto da un medico necroscopico o altro delegato sanitario rilasciato come previsto dall'art. 141 del R.D. 1238/1939.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo all'Ufficio Servizi Demografici, con le modalità sopra indicate.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 8 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficio Servizi Demografici deve darne immediata comunicazione al Sindaco il quale, a sua volta, deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 9 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficio Servizi Demografici, in quanto delegato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 285/1990, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Autorità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Ufficio Servizi Demografici e alla stessa Autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10 - Visita del medico necroscopo

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 1238/1939 sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Locale Sanitaria Competente (ex art. 4 del D.P.R. 285/90 ed art. 9 della L.R. 18/2010).

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Ufficio Demografico, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 1238/1939 .

La visita del medico necroscopo è effettuata entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione del decesso (ex art. 2 della L.R. 18/2010) salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 285/90 e quando sia previsto l'accertamento tramite l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti.

Art. 11 - Casi di morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'Ufficio Demografico deve darne informazione immediatamente all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo, l'Ufficiale di Stato civile rilascia l'autorizzazione per la

sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 1238/1939.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane.

Qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 8, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 74 del R.D. 1238/1939, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 6,7, 8 e 10 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterine e che all'Ufficio Servizi Demografici non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi sopra previsti ai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare all'Autorità Sanitaria Locale, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14 - Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria in materia, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 83/1961, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e/o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, all'Ufficio Demografico per eventuale rettifica della scheda di morte.

L'Ufficio Demografico provvede altresì alla comunicazione all'I.S.T.A.T. dei risultati dei riscontri diagnostici.

Qualora la causa di morte risulti essere una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve d'essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. 1268/1934.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

PARTE II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 - Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 16 - Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17 - Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS o suo delegato, l'Ufficio Servizi Demografici può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 19 - Depositi di osservazione

Le camere mortuarie dei cimiteri di Mussolente e Casoni, in mancanza di apposito locale destinato a deposito di osservazione, potranno essere utilizzate anche a tale scopo ai sensi di legge, ossia per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni o luoghi privati inadatti e nei quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

Durante il periodo di deposito in osservazione, le salme sono sorvegliate dal soggetto incaricato del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; in mancanza del custode, il Responsabile dell'area tecnica nomina un sostituto che adempia a tali funzioni.

La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza.

PARTE III - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 20 - Autopsia

Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

Art. 21 – Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadaveri si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 285/90.

PARTE IV - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere, vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 23 - Caratteristiche della cassa

Per l'inumazione la salma deve essere chiusa in cassa avente caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

PARTE V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24 - Trasporto funebre

Per "trasporto funebre" si intende qualsiasi trasporto di salme, di parti di cadaveri o di spoglie umane comunque eseguito sul territorio comunale, sia prima, sia durante, sia dopo le esequie funebri.

Il trasporto funebre dal luogo del decesso fino alla porta del cimitero è a carico dei familiari del defunto.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato in regime di libera concorrenza dalle imprese di pompe funebri che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le imprese di pompe funebri abitualmente operanti sul territorio sono tenute a comunicare all'Ufficio Servizi Demografici:

- il nominativo di un Direttore Tecnico Responsabile che curerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale e che sarà responsabile delle operazioni relative al trasporto del cadavere e dovrà garantire che il personale

addetto alla movimentazione del feretro sia in regola con i contratti di lavoro della competente categoria professionale;

- il tariffario delle prestazioni relativo alle operazioni di trasporto di feretro;
- la tariffa minima per un servizio completo per un feretro destinato all'inumazione e alla tumulazione; tale tariffa dovrà in dettaglio specificare tutti gli oneri che l'impresa riterrà necessario per tale servizio, specificando altresì marca, modello e tipo del feretro;
- l'impresa dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Demografico per l'aggiornamento dei dati di cui sopra in caso di modificazione degli stessi.

Il Comune provvede al trasporto funebre a proprie spese:

- nel caso di funerali di persone indigenti, che tali risultino a seguito di accertamenti da condursi all'uopo da parte dei Servizi Sociali ai sensi di legge;
- a seguito di recuperi di salme disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 25 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Art. 26 - Trasporto durante il periodo d'osservazione

Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 27 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Locale, salvo che questa non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28 - Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei carri funebri in transito.

Art. 29 - Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero dovranno essere osservate le norme previste dall'art. 18 e segg. della L.R. 18/2010.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 30 - Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

Art. 31 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco anche contestualmente all'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Nel caso di trasporto fuori dal Comune, va data comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al relativo vettore.

Art. 32 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

In caso di decesso per accertata malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto della salma prevista dal presente Regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 18 eseguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 285/90.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopra richiamato.

Art. 33 - Trasporti di salme da o per Stati esteri

Per i trasporti di salme da o per uno Stato estero si osservano le norme previste dal capo VI del D.P.R. 285/90 e dell'art. 26 della L.R. 18/2010.

Art. 34 - Decesso su nave ed aeromobili

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 35 - Trasporto di ossa e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto; per le dimensioni e le caratteristiche della cassetta nonché per le modalità di chiusura delle stesse devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 36 - Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri

Il trasporto di salme, resti mortali ed ossa umane dal territorio comunale al territorio di altro Comune ai fini della cremazione, così come il successivo trasporto delle ceneri dal luogo della cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile, anche contestualmente all'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Nel caso di decesso avvenuto in altro Comune, ai fini del trasporto delle ceneri da detto Comune ai cimiteri comunali, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 37 - Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo quelle eventualmente indicate dal Direttore Sanitario o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 38 - Cortei funebri

I cortei funebri devono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

Nessun'altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie diverse da quelle rituali, è necessaria la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

PARTE VI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art 39 – Casa Funeraria

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18/2010 per casa “casa funeraria” si intende la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate:

- ad una distanza minima di metri 50 (cinquanta) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori;
- al di fuori del perimetro dei centri abitati;

La gestione della “casa funeraria” è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio. Le verifiche saranno richieste dal Comune in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

La struttura da destinare a “casa funeraria” deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. i locali dovranno essere preferibilmente ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - accogliimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
 - esecuzione dei trattamenti consentiti;
 - preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
 - celebrazione del commiato;
2. devono inoltre essere reperiti ulteriori locali per i seguenti usi:
 - servizi igienici per il personale
 - spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto
 - servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
3. deve essere garantita l'assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
4. l'illuminazione e l'aerazione dovranno essere garantite in modo naturale e diretto mediante in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
5. altezza libera interna non inferiore a m 3,00; per i servizi igienici è consentita un'altezza minima di m 2,40;
6. presenza di un impianto di illuminazione d'emergenza;
7. presenza di un locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
8. presenza di un locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere oltre ai requisiti minimi generali dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi specifici:

1. la superficie minima in pianta dei singoli locali non deve essere inferiore a m² 20,00 con lato minimo non inferiore a m 4,00;
2. i pavimenti, le pareti e le superfici di lavoro devono essere lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. deve essere presente un impianto di condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (± 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
4. limitatamente al solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere devono essere garantiti:
 - lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o

detergente antisettico;

- tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
- sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato" di cui al successivo art. 39 bis.

La gestione della "casa funeraria" deve garantire:

- la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.
- la predisposizione e regolamentazione delle procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della "casa funeraria", a disposizione degli utenti.

Art 39 bis – Sala del commiato

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/2010 per "sala del commiato" si intende la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di:

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 18/2010 la sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata:

- ad una distanza minima di metri 50 (cinquanta) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori;
- al di fuori del perimetro dei centri abitati;

La gestione della "sala del commiato" può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio. Le verifiche saranno richieste dal Comune in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

La struttura da destinare a "sala del commiato" deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. i locali dovranno essere collocati al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. deve essere garantita l'assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
3. l'illuminazione e l'aerazione dovranno essere garantite in modo naturale e diretto mediante finestratura in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. l'altezza libera interna non inferiore a m 3,00; per i servizi igienici è consentita un'altezza minima di m 2,40;
5. la superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a m² 70,00 con lato minimo non inferiore a m 7,00;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

PARTE VII - CONSEGNA DELLE SALME IN CIMITERO

Art. 40 - Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 41 - Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci.

Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine

del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 42 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al custode del cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode, o chi ne fa le veci ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Demografico per le pratiche richieste dal caso.

PARTE VIII - CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 43 - Registro comunale per le cremazioni

E' istituito il registro comunale per la cremazione, con validità nell'ambito del territorio regionale, registro che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici, sotto la responsabilità del preposto al servizio, su modello conforme alle disposizioni della L.R. 18/2010.

Nel registro sarà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, essendo necessario, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo delle forme indicate nell'art. 44.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto e ne rilascerà apposita dichiarazione. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà indicare le persone che daranno esecuzione alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno in alcun modo essere posti a carico del Comune.

Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione e vale anche contro il parere dei familiari.

La volontà alla cremazione espressa nelle forme anzidette è valida salvo che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva al testamento o all'iscrizione all'associazione.

La volontà alla cremazione può inoltre essere manifestata, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge e, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da istanza in carta libera rivolta al Comune, nella quale si attesti che il defunto aveva manifestato in vita la volontà di essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

Art. 45 - Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, debitamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 46 - Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. Del T.U.LL.SS. 1265/34 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dall'Ufficiale di Stato civile, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio Demografico.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode o da chi ne fa le veci.

Art. 47 - Destinazione delle ceneri

Le ceneri contenute nelle urne cinerarie possono essere:

- riposte nelle cellette cinerarie;
- collocate all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
- collocate all'interno di tombe di famiglia negli spazi appositamente realizzati;
- affidate agli aventi diritto secondo quanto di seguito indicato;
- disperse nelle forme previste dal presente regolamento.

Ai sensi dell'Allegato A, alla D.G.R. 433/2014 è ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa dagli aventi diritto.

Art. 48 - Affidamento dell'urna per la conservazione

L'affidamento e la conservazione delle ceneri presso il proprio domicilio sono autorizzati dall'Ufficio Servizi Demografici a favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 130/2001, previa presentazione di apposita istanza; lo stesso Ufficio avrà il compito di curare la tenuta delle registrazioni previste dall'art. 48 della L.R. 18/2010 (registro per la cremazione).

L'urna dovrà riportare ben visibile ed indelebile l'indicazione degli estremi identificativi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso).

Ai fini dell'aggiornamento del Registro per la cremazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza all'Ufficio demografico.

Art. 49 - Dispersione delle ceneri

Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, aree private e nell'apposito cinerario comune situato all'interno del cimitero, mentre è vietata all'interno del centro abitato così come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- nei fiumi, per i tratti non ricadenti all'interno del centro abitato e nei tratti liberi da insediamenti abitativi.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri, né la divisione delle stesse in più parti.

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zona a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

E' eseguita a titolo oneroso, previa corresponsione di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale, la dispersione eseguita dal personale addetto al servizio cimiteriale per la mancanza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

L'area cimiteriale ove consentire la dispersione delle ceneri è individuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nella quale sono stabilite le modalità della dispersione.

TITOLO III – COMPITI E FUNZIONI CIMITERIALI

PARTE I - NORME INERENTI LE MODALITA' DI ACCOGLIMENTO E DELLE CONCESSIONI

Art. 50 - Tipologie di sepoltura

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella nuda terra, sono a tumulazione le sepolture in loculi, colombari, ossari o cinerari.

Le tombe di famiglia possono essere a inumazione o a tumulazione.

Le modalità di sepoltura sono stabilite dal D.P.R. 285/1990 e dal presente Regolamento.

Art. 51 – Lapidi, epigrafi e ornamenti con fiori e piante

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure e i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Le generalità da iscriversi nelle epigrafi devono essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte.

Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo dovrà essere indicato fra virgolette o parentesi. Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura.

Le sepolture possono essere ornate con fiori e piante la cui altezza non può, in ogni caso, superare i 50 cm., tali piante devono essere contenute entro il perimetro della tomba e non possono, in ogni caso, invadere le tombe vicine, le corsie di separazione delle tombe ed i vialetti del cimitero. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile dell'area tecnica disporrà d'autorità il taglio ed anche, se del caso, lo sradicamento.

E' obbligo delle famiglie dei defunti la cura delle proprie tombe e degli ornamenti.

Le ampolle per la raccolta dei fiori e le altre decorazioni non devono, per dimensioni e peso, alterare la staticità delle lapidi di loculi e celle.

E' vietato il posizionamento di mensole e porta lumi di qualsiasi dimensione e genere.

Le prescrizioni tecniche per arredi e accessori che possono essere collocati sulle lastre di loculi, colombari e celle ossario vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune può far rimuovere gli ornamenti anche provvisori ogni qualvolta li giudichi indecorosi per il luogo, e di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti o abbandonati per incuria o per morte degli aventi titolo.

Art. 52 – Targhe ricordo

Nessuna targa ricordo può essere sistemata entro l'area cimiteriale senza l'autorizzazione dell'autorità comunale. L'autorizzazione è rilasciata su domanda in bollo e dietro pagamento di specifica tariffa.

La targa dovrà essere di marmo o di materiale non deteriorabile avente uno spessore di mm. 30. Le dimensioni massime consentite sono cm 30 x 40.

L'autorizzazione al posizionamento della targa ricordo ha validità di 25 anni.

PARTE II - SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Art. 53 - Caratteristiche dei campi per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal capo XIV del D.P.R. 285/90.

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nell'apposita pianta del cimitero.

Art. 54 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa (art. 74 del D.P.R. 285/90).

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Le inumazioni nei campi comuni hanno durata minima di dieci anni.

I feretri verranno calati nelle fosse con la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, evitando per quanto possibile, nella caduta della terra,

il frantumato della cassa.

Art. 55 - Cippi indicativi e collocamento di lapidi e scritte

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

In sostituzione del cippo, sulla fossa è consentito il collocamento di lapidi a cura e spese del richiedente: le lapidi non potranno essere collocate prima che siano trascorsi 9 mesi dalla sepoltura, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno.

Il Responsabile del Servizio competente autorizza la posa di una lapide in testa alla tomba le cui misure non dovranno superare l'altezza massima di m 1,00.

I cordoli di delimitazione delle fosse dovranno avere le dimensioni:

- per gli adulti, di 1,70 m di lunghezza e 0,70 m di larghezza;
- per i bambini, dovranno avere le dimensioni di 1,20 m di lunghezza e 0,50 m di larghezza.

All'interno dei cordoli può essere collocata una piastra che occupi al massimo i 2/3 della superficie (m² 0,80), al fine di permettere una più rapida mineralizzazione della salma.

Qualsiasi altra opera edile, sia sul soprassuolo che nel sottosuolo è assolutamente vietata.

Art. 56 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a due metri di profondità o ad altra misura prevista da norme o regolamenti vigenti, dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 57 - Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2,00) la lunghezza di 2,00 m, la larghezza 0,80 m e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 58 - Fosse per fanciullo

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m 2,00) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di m² 2,00 per ogni inumazione.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono individuati nell'apposita pianta del cimitero.

Art. 59 – Verbale di sepoltura

In seguito all'inumazione in campo comune viene redatto apposito verbale contenente le informazioni relative alla sepoltura e alla collocazione nel campo comune. Il verbale, sottoscritto dal Responsabile dell'area amministrativa e da un familiare del defunto, è prodotto in duplice copia, una da conservare presso gli uffici comunali e una da consegnare al familiare del defunto.

Il verbale contiene inoltre le indicazioni relative alla tariffa versata e le prescrizioni per la manutenzione della fossa e degli ornamenti.

PARTE III - SEPOLTURE A TUMULAZIONE CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 60 - Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte concesse per una durata di 30 anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune: detta concessione deve risultare da apposito contratto a firma del concessionario e, per conto del Comune di Mussolente, a firma del Responsabile dell'Area a cui il servizio è assegnato o di chi ne fa le veci.

Art. 61 - Modalità di concessione

Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta all'Ufficio competente del Comune di Mussolente, indicando il soggetto che interverrà nell'atto quale

concessionario.

La concessione, redatta in forma scritta, è rilasciata dal Responsabile dell'Area a cui il servizio è assegnato, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltretutto da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale, e sottoscritta dal concessionario.

Le concessioni vengono assegnate:

- in ordine progressivo e contiguo, partendo da sinistra verso destra con risalita a serpentina, osservando come criterio di priorità le sepolture più facilmente raggiungibili, in particolare consentendo l'accesso senza l'uso di scale per concessionari con disabilità certificata o loro discendenti entro il 2° grado.
- a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, dei resti mortali/ossei o delle ceneri.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.

In occasione dell'ampliamento o ristrutturazione del cimitero comunale, la Giunta Comunale potrà disporre di un piano straordinario di concessioni cimiteriali da rilasciare anche prima del decesso a persone aventi diritto all'accoglimento ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 61bis – Concessione provvisoria

Quando una salma non possa essere immediatamente tumulata nella sepoltura familiare cui ha diritto, o quando per procedere alla sepoltura o cremazione si debba attendere la conclusione di un procedimento amministrativo o giudiziario, può essere concesso l'uso provvisorio di un loculo, per la durata massima di tre anni, previo versamento della tariffa proporzionalmente commisurata al periodo di occupazione.

Entro la scadenza del termine indicato nell'atto di concessione provvisoria, gli aventi diritto dovranno procedere alla sistemazione definitiva della salma. In alternativa, potranno rendere definitiva la concessione provvisoria, per la durata mancante al raggiungimento del termine vigente della concessione, previo conguaglio tariffario.

Art. 62 - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30, rinnovabili, con decorrenza dal momento della concessione;
- b) cellette ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30, rinnovabili, con decorrenza dal momento della concessione;
- c) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 30, rinnovabili, con decorrenza dal momento della concessione;
- d) edicole, cappelle e tomba di famiglia. La durata è fissata in anni 99, salvo rinnovo.

Le concessioni esistenti eventualmente eccedenti i 99 anni, possono essere revocate trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in caso di insufficienza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 63 - Pagamento della concessione

Prima della stipula dell'atto il concessionario dovrà versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Art. 64 - Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti.

Tutte le spese di manutenzione sia ordinarie che straordinarie relative alle tombe di famiglia, cellette e loculi, sono a carico dei concessionari, con obbligo, altresì, di rimborsare il Comune delle eventuali spese anticipate dallo stesso per il mantenimento, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 65 - Decorrenze della concessioni e rinnovi

Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e le durate di cui all'art. 62.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Qualora alla scadenza della concessione le salme ivi accolte non abbiano completato il turno di rotazione

previsto, queste saranno conservate ancora nel luogo di sepoltura, a titolo ulteriormente oneroso, oppure trasferite ad altra sepoltura nei campi ad inumazione comune, con le procedure dell'esumazione straordinaria e con oneri a carico dei soggetti concessionari.

Art. 66 - Scadenza della concessione

Il Comune provvederà ad affiggere in cimitero, almeno un (1) anno prima dalla scadenza della concessione, un apposito avviso indicante l'elenco delle concessioni interessate.

La mancanza della richiesta di rinnovo, da farsi entro il termine della scadenza della concessione stessa, costituirà una legale presunzione di abbandono esonerando il Comune ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati. Le sepolture, conseguentemente, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune.

Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusa ogni operazione a scopo speculativo.

Art. 67 - Decadenza delle concessioni cimiteriali

Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le tombe di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in caso di abbandono delle tombe.

Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.

Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il parere del Responsabile dell'area tecnica.

Art. 68 - Procedura per la dichiarazione di decadenza

Verificatisi i presupposti per la decadenza, al concessionario o agli aventi diritto verrà notificata formale diffida entro un termine perentorio non superiore a due mesi.

Decorso invano il termine indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto del Responsabile dell'Area a cui il servizio è assegnato, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Laddove il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso all'albo del cimitero per la durata di sei mesi.

Trascorso invano tale periodo, l'avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di ulteriori 30 giorni, dopo di che la concessione si intenderà automaticamente decaduta, di diritto, ad ogni effetto.

Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e di scongiurare pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 69 - Conseguenze della decadenza

In conseguenza dell'intervenuta decadenza, il Comune provvederà all'esumazione/estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati all'ossario/cinerario comune del cimitero secondo la procedura di cui al successivo art. 99. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 70 – Revoca delle concessioni cimiteriali

La facoltà di revoca delle concessioni è esercitabile dal Comune in presenza di motivi di pubblico interesse o per la tutela di opere di interesse storico o artistico. La revoca deve essere motivata e deve essere disposta nel rispetto dell'art. 21 quinquies della L 241/1990.

Art. 71 – Rinuncia alle concessioni cimiteriali

La rinuncia alla concessione può essere espressa anche mediante lettera al Comune da persona avente titolo.

Chi agisce per l'avente diritto lo fa in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

PARTE IV - COLOMBARI

Art. 72 – Definizione

Per colombario si intende un'opera muraria destinata ad accogliere il feretro.

La realizzazione dei colombari è effettuata a cura del Comune.

Art. 73 - Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme suindicate, previo pagamento della tariffa vigente al rilascio della concessione.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 74 - Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari devono essere conformi alle prescrizioni approvate in via generale dalla Giunta comunale.

Art. 75 - Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prevista la duplice cassa: una di lamina di zinco e l'altra, esterna di legno (artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90).

Art. 76 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi, in subordine alla disponibilità del Comune, di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore alla scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 77 - Rinuncia all'utilizzo dei loculi/ossari

In caso di mancato utilizzo, il loculo può essere restituito alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione scritta e motivata:

- con restituzione del l'80% del corrispettivo pagato, qualora la rinuncia avvenga entro un anno dalla data della concessione;
- con restituzione del 50% del corrispettivo pagato, qualora la rinuncia avvenga entro tre anni dalla data della concessione.

In qualsiasi altro caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia, non è previsto alcun indennizzo al concessionario.

PARTE V - OSSARI E CINERARI

Art. 78 – Cellette ossario

Le cellette ossario raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione della celletta ossario ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione della concessione, salvo rinnovo.

Art. 79 - Cellette cinerarie

Per celletta cineraria si intende un'opera muraria destinata ad accogliere, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati, fino ad un massimo di 3 urne.

L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

Art. 80 – Epigrafi e ornamenti delle cellette ossario e delle cellette cinerarie

Sulla lapide di chiusura delle cellette sono indicati in ogni caso il nome, il cognome, le date di nascita e di morte. Può essere riportata una breve iscrizione commemorativa e possono essere posti in opera lampade votive e vasi per i fiori. Le spese relative a tali lavori sono a carico del concessionario.

La piastra della celletta ossario dovrà obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:

- il nome ed il cognome del defunto dovranno avere un'altezza massima di 3 cm, mentre le date di nascita e di morte e le eventuali frasi commemorative dovranno avere un'altezza massima di 2 cm;
- il porta foto dovrà essere ovale e di dimensione massima 10 cm x 7 cm;
- il porta fiori dovrà avere un'altezza massima di 15 cm ed una larghezza massima di 10 cm;

- il lumino dovrà avere un'altezza massima di 15 cm.

Art. 81 - Ossario comune

In mancanza di altra destinazione richiesta dai familiari, le ossa completamente mineralizzate che si rinvencono in occasione delle esumazioni/estumulazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nessun segno di riconoscimento sarà posto su quest'area.

Per ragioni di spazio la Giunta comunale può disporre, con propria deliberazione, l'incenerimento dei resti mortali contenuti nell'ossario comune. Ne verrà dato avviso all'albo pretorio e alla porta principale del cimitero nei trenta giorni precedenti l'incenerimento. Le ceneri derivanti verranno conservate nel cinerario comune.

Art. 82 - Cinerario comune

Per cinerario comune si intende un luogo o un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione, per effetto di specifica richiesta effettuata dagli aventi titolo o, viceversa, per mancanza di qualsiasi indicazione in merito alla destinazione delle medesime ceneri.

Nessun segno di riconoscimento sarà posto su quest'area.

PARTE VI - AREE PER CAPPELLE, EDICOLE E TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 83 - Concessione dell'area

Le cappelle, edicole e tombe di famiglia potranno essere costruite sulle aree cimiteriali a tal fine disponibili.

Le sepolture potranno essere previste con sistema a inumazione o a tumulazione, con applicazione della disciplina relativa. Ai fini del presente regolamento devono considerarsi tombe di famiglia anche i posti in terra per tombe doppie o multiple.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in bollo, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o tombe di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo previsto dalla tariffa vigente al mq.

Per i danni potenzialmente arrecabili alla proprietà comunale o privata nell'esecuzione dei lavori di allestimento della tomba è richiesto il pagamento di una cauzione, determinata in Euro 2.000,00, da versare sotto forma di deposito o con prestazione di fideiussione bancaria di pari importo.

A versamento effettuato, l'atto di concessione verrà sottoscritto dalle parti.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata è pari a 99 anni, salvo rinnovo.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Art. 84 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e tombe di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà rispettare i termini della concessione edilizia comunale.

Art. 85 - Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle, edicole e tombe di famiglia devono essere redatte in bollo e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare i progetti in triplice esemplare e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'area tecnica su conforme parere dell'Autorità Sanitaria Locale.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 86 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recintare lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza peraltro occupare altri posti limitrofi, né limitare i viali circostanti impedendo il passaggio delle persone.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla

proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 87 - Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi degli aventi diritto alla sepoltura o tumulazione nella tomba di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati fino alla loro completa occupazione:

- a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- b) ai figli del titolare (o dei titolari), ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- c) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- d) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Nelle tombe di famiglia la sostituzione di salme inumate/tumulate con altre salme è possibile quando sia trascorso il periodo di rotazione previsto ed è soggetta ad autorizzazione comunale.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, previo pagamento al Comune individuali della tariffa prevista per l'operazione richiesta (tumulazione salma, ceneri etc...)

Art. 88 – Ossari e cinerari

Nella tomba di famiglia può essere prevista la costruzione di cellette ossario e cellette cinerarie.

Art. 89 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dal presente Regolamento, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà una somma pari al 30% del valore dell'assegnazione dell'area restituendo la rimanente somma.

Art. 90 - Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle, edicole e tombe di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 91 – Concessioni a tempo indeterminato in vigore.

Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni contrattuali pattuite a suo tempo, salvo che intervenga novazione del rapporto contrattuale, nel qual caso si applicano le norme del presente regolamento.

La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.

La novazione del rapporto deve intendersi sussistente anche nel caso di:

- esumazione/estumulazione di cadaveri e resti mortali ivi sepolti e la loro sostituzione con cadaveri e resti mortali di altri familiari;
- sepoltura nelle tombe di famiglia di cassette ossario e urne cinerarie qualora non previste nella concessione originaria;
- ampliamento o del manufatto sepolcrale.

Gli aventi titolo possono proporre al Comune di Mussolente la rinuncia alla concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua o in perpetuità), dietro pagamento da parte dell'Ente di tutti o parte dei costi di esumazione/estumulazione e di smantellamento del manufatto. La proposta è valutata dalla Giunta comunale tenendo conto del fabbisogno di spazi cimiteriali e del costo dell'operazione.

I concessionari possono inoltre proporre la semplice trasformazione della concessione a tempo indeterminato in concessione a tempo determinato: con proprio provvedimento la Giunta potrà valutare di concedere la gratuità della nuova concessione o il rimborso di parte del canone a suo tempo versato o altri benefici proporzionati al sacrificio da parte del concessionario.

La Giunta comunale nell'atto di approvazione delle tariffe potrà prevedere, a carico degli aventi titolo alle concessioni a tempo indeterminato ancora in vigore, il versamento di una quota periodica finalizzata al risarcimento delle spese gestionali di funzionamento del servizio cimiteriale. Il mancato pagamento della quota per un periodo di cinque anni comporterà la dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 67 del presente regolamento.

PARTE VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 92 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dopo 10 anni, di norma si eseguono dopo venti anni dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione; le esumazioni ordinarie vengono disposte dal custode e saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza, la quale dovrà essere notificata nei termini di legge ad un familiare diretto, che avrà l'obbligo di informare eventuali parenti potenzialmente interessati.

I ricordi funerari (croci di ferro, lapidi di qualsiasi specie, fotografie, ecc.) di coloro che, trascorso il tempo legale di sepoltura, devono essere esumati, saranno di proprietà del Comune se i familiari non provvedano a ritirarli entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui al comma precedente.

Nel caso il cadavere risulti mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione saranno raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari non facciano domanda di destinarli diversamente all'interno del cimitero.

Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, si dovrà provvedere mediante nuova inumazione o mediante cremazione.

Art. 93 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previa ordinanza del Responsabile competente ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o in caso di cadaveri sottoposti a cremazione, o ancora su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

Le esumazioni straordinarie potranno essere effettuate anche su richiesta dei familiari affinché i cadaveri siano traslati in altre sepolture o siano cremati.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero sentita l'Azienda ULSS.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 285/1990;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 94 - Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie presso l'ente ospedaliero all'uopo indicato dalla stessa Autorità Giudiziaria o, in mancanza, in quello più vicino, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del custode o di chi ne fa le veci.

Art. 95 - Esumazioni dei caduti in guerra

Ai sensi della legge 204/1951, le salme dei caduti in guerra sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal presente regolamento.

Art. 96 - Divieto di apportare riduzioni alle salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 97 - Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede prescrivendo le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS.

Qualora la predetta Autorità Sanitaria Locale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 98 - Raccolta delle ossa in ossario comune

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte

diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di avviarle a cremazione o di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario. A tal fine gli uffici comunali sono tenuti a comunicare ai familiari del defunto, con congruo preavviso (non inferiore a giorni 30 giorni), la data prevista per l'esumazione e l'estumulazione. Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di cui sopra, in carta libera, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data prevista per l'esumazione/estumulazione.

Art. 99 - Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio Servizi Demografici e l'altra da depositare presso il custode del cimitero o chi ne fa le veci.

Art. 100 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 10 anni, e sono regolate con ordinanza del Responsabile competente.

Agli interessati viene notificata opportuna informativa scritta in seguito alla quale gli stessi dovranno comunicare l'eventuale intenzione al rinnovo della concessione o la volontà di recupero dei resti ossei.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private in concessione a tempo indeterminato:

- devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere;
- in alternativa, a richiesta degli aventi diritto, possono essere avviati a cremazione.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 101 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione, dopo un qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno nel caso di ordine dell'Autorità giudiziaria, oppure a richiesta dei familiari interessati a trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura.

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile competente che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS, a cura degli operatori cimiteriali.

Art. 102 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode del cimitero o agli uffici comunali prima dell'effettuazione delle operazioni. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del custode del cimitero.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati da parte del custode del cimitero all'Ufficio tecnico comunale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non fossero reclamati, decorso il termine gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato vincolato a migliorie cimiteriali.

PARTE VIII - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 103 - Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode o chi ne fa le veci, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 12; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 12, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di

deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione comunale;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 104 - Obblighi del custode necroforo e degli agenti di polizia locale

Il custode dei cimiteri o chi ne fa le veci deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale dal successivo art. 105;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'Ufficio Tecnico eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe; provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;
- consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Gli agenti di polizia locale coadiuvano il custode dei cimiteri nei servizi funebri.

Al personale comunale è vietato eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

PARTE IX - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AI CIMITERI

Art. 105 - Orario di apertura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo estivo e dalle ore 07:30 alle ore 18:00 nel periodo invernale. Gli orari sono affissi all'ingresso dei cimiteri stessi.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nei cimiteri, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Non vengono effettuate operazioni cimiteriali il sabato pomeriggio, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali. Ogni deroga deve essere autorizzata con atto motivato.

Art. 106 - Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni sei se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Per motivi di salute o età è permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di speciali veicoli, sentito

preventivamente il Comune.

Art. 107 - Prescrizioni particolari

Sono vietati i lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nei cimiteri è vietata nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre.

Art. 108 - Norme per i visitatori

All'interno dei cimiteri i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi, ecc.,
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- g) entrare con biciclette, motoveicoli o altri veicoli non autorizzati;
- h) introdurre oggetti irriverenti;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, anche con attività di questua;

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

PARTE X - DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE EDILIZIO

Art. 109 - Planimetria cimiteriale

Presso l'Area Servizi Tecnici deve essere conservata una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri comunali, estesa anche alle aree circostanti comprendenti le relative fasce di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata qualora siano creati nuovi cimiteri, soppressi quelli esistenti o qualora siano apportate agli stessi modifiche e/o ampliamenti.

Art. 110 - Approvazione progetti

La deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e/o di creazione di eventuali nuovi cimiteri deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione delle eventuali falde idriche.

Le opere di ampliamento cimiteriale devono includersi nella categoria delle opere di edilizia civile.

Art. 111 - Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

I progetti di ampliamento e/o creazione di nuovi cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione sociosanitaria di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 112 - Norme igieniche

Il cimitero deve essere realizzato in conformità ai requisiti di legge di cui al Capo X del D.P.R. 285/90. In particolare deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

PARTE 1 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 113 - Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguite ai sensi di legge.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 114 - Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà quanto previsto dalla L. 689/81.

Art. 115 – Richiamo normativo

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, la L. 130/2001, la L.R. 18/2010, nonché le disposizioni di cui al T.U.LL.SS. 1265/1934 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 116 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 345 del T.U.LL.SS. 1265/1934 e ss.mm.ii.

La pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale.

Art. 117 – Abrogazioni

Con l'entrata di vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento approvato con D.C.C. 68 del 29/09/1995.

Art. 118 - Regime transitorio

Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni pattuite a suo tempo, salvo che intervenga novazione del rapporto concessorio. Per le concessioni da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni nello stesso contenute.